

STATUTO

"LA RICREAZIONE - Associazione di Promozione Sociale"

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "LA RICREAZIONE - Associazione di Promozione Sociale" (o anche, in forma breve, "LA RICREAZIONE - APS"), successivamente indicata anche come "Associazione".

2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Desenzano del Garda (BS); l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria

3) La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

4) L'associazione potrà partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari in linea con i propri scopi e finalità.

Art. 2 - Scopi, finalità, principi e attività

1) L'Associazione, apartitica e apolitica non ha scopo di lucro, opera nel rispetto dei valori riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del

Fanciullo e dalla Costituzione Italiana. Persegue finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale

2) In particolare, l'Associazione intende contribuire allo

sviluppo di una migliore consapevolezza ed espressione

culturale nei giovani, attraverso l'acquisizione di compe-

tenze sociali, civiche e culturali in senso ampio.

3) Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solida-

ristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o

più delle seguenti attività di interesse generale:

a. educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge

53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa,

tra le quali la gestione di iniziative educative aperte a

tutti i bambini, di qualsiasi confessione, estrazione

economica e sociale;

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cul-

tura e della pratica del volontariato e delle attività

educative di interesse generale, tra le quali:

- promozione e gestione di attività culturali, ricrea-
tive ed educative per bambini e ragazzi;

- promozione e gestione di laboratori educativi finaliz-
zati alla valorizzazione delle capacità artistiche dei
bambini e allo sviluppo armonico della persona;

- realizzazione di attività culturali, quali mostre, convegni e incontri, tesi alla condivisione di tematiche legate al campo dell'educazione, dell'adolescenza e della pedagogia;
- organizzazione di seminari e workshop sui temi educativi;
- organizzazione di eventi tesi a favorire attività di volontariato e di collaborazione sia tra i soci, sia con altri enti, per fini coerenti con gli scopi sociali;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento e di gruppi di studio per insegnanti ed educatori,
- organizzazione e gestione di corsi pratici, gruppi di studio.

c. promozione della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e della educazione ambientale volta a sviluppare il rispetto per la natura e la conoscenza del patrimonio naturale;

d. beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, tra le quali:

- attività di sostegno, anche economico, ad allievi bisognosi che intendano frequentare percorsi formativi;

- realizzazione di una rete di mutuo-aiuto per le famiglie per la valorizzazione del ruolo di madre e di padre;

e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

g. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

4) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative, ed in particolare tra esse le seguenti:

a. istituire un centro di aggregazione giovanile;

b. implementare la pratica e la cultura musicale/teatrale;

c. supportare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le loro famiglie;

d. consentire la piena espressione della libertà educativa delle famiglie, anche fornendo i professionisti e quanto necessario alle famiglie che intendano ottemperare al diritto dovere di istruire i propri figli privatamente;

e. promuovere e gestire attività culturali, ricreative ed educative per bambini, ragazzi, famiglie;

f. promuovere e gestire laboratori educativi finalizzati alla valorizzazione delle capacità artistiche dei bambini e allo sviluppo armonico della persona;

g. organizzare tavole rotonde e simposi;

h. approfondire la ricerca nell'ambito della didattica e degli ambiti tematici affrontati con il supporto di professionisti esterni;

i. approfondire la conoscenza, l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche scientifiche e socio psico pedagogiche sui temi legati all'educazione, alla didattica e ai bisogni educativi speciali;

j. promuovere e organizzare azioni per la tutela dei minori, donne, e pari opportunità;

k. promuovere, nel rispetto della normativa vigente, raccolte di fondi al fine di sostenere le attività dell'associazione;

l. promuovere la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;

m. organizzare, sostenere e promuovere attività di beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate quali, ad esempio, ragazzi bisognosi che intendano frequentare percorsi formativi ed educativi;

5) Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

6) L'Associazione svolge le proprie attività, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi.

Art. 3 - Associati

1) Il numero degli associati è illimitato.

2) Possono essere associati tutti i soggetti, persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che ne condividono le finalità, che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti e che vengano, in ragione di ciò, accettati dal Consiglio Direttivo.

3) Il numero degli associati che sono Enti senza scopo di lucro diversi dalle associazioni di promozione sociale, non

può essere superiore alla metà delle associazioni di promozione sociale associate.

4) L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante le proprie complete generalità, la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservare il presente lo Statuto e i regolamenti associativi nonché l'impegno al versamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo potrà richiedere un colloquio entro 60 giorni per accertare i requisiti del candidato Associato, al fine di poter mantenere uno stile omogeneo e quindi garantire un'azione educativa in linea con gli scopi e le finalità dello statuto.

5) Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta (60) giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro novanta (90) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'Assemblea.

6) Lo status di associato si ottiene con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, con l'approvazione dello statuto e con il versamento della quota Associativa, se dovuta. Lo status non è trasmissibile né per atto tra vivi

né mortis causa. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

7) Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati

1) Gli associati hanno diritto di:

a. partecipare all'Assemblea;

b. esercitare in Assemblea il diritto di voto se iscritti nel libro degli Associati da almeno 6 mesi;

c. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

d. eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;

e. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

f. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

g. essere informati sull'attività associativa;

h. esaminare i libri sociali.

2) Gli associati sono tenuti a:

a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b. essere in regola con il versamento della quota associativa;

c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate;

e. assumere un comportamento corretto verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, che sia animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

f. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 5 - Perdita dello status di associato

1) La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per decesso della persona fisica e per estinzione della persona giuridica.

2) Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione scritta.

3) L'Associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, decade automaticamente.

4) L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle giustificazioni, per:

a. comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;

b. gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali.

5) L'associato escluso può proporre, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea.

6) I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dell'Associato deceduto, o gli aventi causa dell'associato estinto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - Volontariato

1) Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

2) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3) Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione

medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfettario.

4) I volontari non occasionali, sia associati che non associati, sono iscritti in apposito registro.

5) L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6) Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

7) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 7 - Gli Organi Sociali

1) Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea degli associati;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Vice Presidente;

e. l'Organo di controllo, se istituito;

f. il Revisore legale dei conti, se istituito.

2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del componente dell'Organo di controllo e del Revisore se istituiti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - L'Assemblea degli associati

1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

2) Ogni associato dispone di un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato maggiorenne con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Ogni associato minorenni può essere rappresentato in Assemblea da uno dei genitori o da un tutore legale. La rappresentanza degli Associati minorenni va dichiarata per iscritto.

3) Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti in regola con il versamento della quota associativa, salvo quanto previsto dall'art. 4 n. 1 lettera d.

4) Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne

quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, che sono espresse con voto segreto.

5) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

a. delibera, volta per volta, il numero dei membri del Consiglio Direttivo;

b. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione dei primi, che possono essere nominati nell'atto costitutivo;

c. istituisce l'Organo di Controllo e, laddove istituito, ne elegge il componente;

d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e. approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i. discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

6) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

7) L'Assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

b. sullo scioglimento dell'Associazione;

c. sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

8) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

9) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da consegnare anche a mano, via e mail, via posta certificata, almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione, oltre alla affissione in bacheca nei locali dall'Associazione o pubblicazione sul sito internet associativo. L'avviso scritto deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno

ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

11) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

12) Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e alla trasformazione, fusione e scissione della Associazione sono validamente assunte dall'Assemblea straordinaria con la presenza in prima convocazione di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli stessi e con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

13) Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

14) È ammessa la partecipazione in assemblea degli Associati anche con sistemi telematici, purché prevista nell'avviso di convocazione.

15) Le decisioni dell'assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

16) Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti gli Associati, sia dissenzienti che assenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

2) I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli Associati o tra persone fisiche indicate dagli enti Associati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in tema di ineleggibilità.

3) Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice-Presidente della Associazione.

4) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

5) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'organo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la elezione dei sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo. Ove decada oltre la metà dei membri

del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

- 6) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi sociali, tra i quali:
- a. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - d. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dall'Associazione;
 - e. determinare la quota associativa annuale;
 - f. deliberare i regolamenti che non sono di competenza dell'Assemblea;
 - g. definire le attività secondarie e strumentali che si intendono svolgere;
 - h. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - i. deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
 - j. assumere ogni decisione utile per l'amministrazione della associazione;
 - k. curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed

adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;

1. ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

8) Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

9) La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, da consegnare almeno 5 giorni prima della riunione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano, via e mail, via posta certificata e contenente gli argomenti da trattare, luogo e data della riunione. Le riunioni sono sempre valide senza convocazione se alla presenza di tutti i membri.

10) Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza, anche telematica, della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

11) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

12) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in apposito libro sociale.

Art. 10 - Il Presidente e il Vice-Presidente

- 1) Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
- 2) Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati.
- 4) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e rappresenta l'associazione nei rapporti esterni.
- 5) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni di quest'ultimo e dell'Assemblea degli associati.
- 6) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
- 7) Il vice presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza.
- 8) Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione successivamente convocata.
- 9) Il Presidente può nominare procuratori.

Art. 11 - Organo di controllo

- 1) L'Organo di Controllo della Associazione è istituito dall'Assemblea al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione dell'Assemblea stessa.
- 2) L' Organo di Controllo della Associazione ha forma monocratica.
- 3) Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto dall'Assemblea, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell' apposito registro dei revisori legali.
- 4) Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
- 5) L'Organo di Controllo ha le seguenti funzioni:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al presente statuto in merito a: attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi e destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro, nonché del Codice del terzo settore;

c. verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;

d. verifica il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati;

e. attesta che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

Art. 12 - Libri sociali

1) L'associazione deve tenere:

a. il libro degli associati;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, laddove istituito;

d. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

2) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 13 - Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:
- a. beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
- a. quote versate dagli Associati;
 - b. versamenti volontari degli Associati;
 - c. contributi di privati;
 - d. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - f. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - g. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - h. rendite patrimoniali e finanziarie;

i. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo

gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente

dall'associazione;

j. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e stru-

mentali alle attività di interesse generale, nei limiti

stabiliti dalla legge;

k. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle

condizioni fissate dalla legge.

3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo co-

mune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed agli altri componenti de-

gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto as-

sociativo.

Art. 14 - Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale della Associazione va dal 1° settembre

al 31 agosto dell'anno successivo.

2) Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine

prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze

lo rendano necessario, l'Assemblea approva il bilancio di

esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e composto

da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore.

Il Consiglio Direttivo nei documenti di bilancio documenta

il carattere secondario e strumentale delle attività

diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione.

3) È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

4) Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, o accantonati in fondi di riserva.

Art. 15 - Scioglimento

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, acquisito il parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore, ad altro ente del terzo settore indicato dall'Assemblea.

Art.16 - Norma Finale

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di enti del Terzo Settore.